



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it
tribunalefederalesicilia@lnd.it
pec: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 TFT 08

DEL 15 SETTEMBRE 2015

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Felice Blando, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 15 settembre 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 5/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. EMANUELE FRAGLICA (Collaboratore dell'U.S.D. Atletico Gela)
U.S.D. ATLETICO GELA

La Procura Federale, con nota 504/724 pf14-15/MS/vdb del 13/07/2015 ha deferito:

- 1) Il sig. Emanuele Fraglica, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 1 bis comma 3 C.G.S. per non essersi presentato per l'audizione avanti al collaboratore della Procura Federale benchè formalmente convocato tre volte (per le date del 4, 8 e 25 maggio 2015);
- 2) La società U.S.D. Atletico Gela per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4 comma 2 C.G.S., in conseguenza della violazione ascritta al proprio tesserato.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono intervenute né hanno fatto pervenire memorie a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Emanuele Fraglica quale collaboratore dell'U.S.D. Atletico Gela, dell'inibizione di mesi sei; a carico dell'U.S.D. Atletico Gela l'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto nei limiti che seguono.

In particolare risulta accertato senza ombra di dubbio che il sig. Emanuele Fraglica benchè sia stato convocato per ben tre volte dal collaboratore della Procura Federale ha fatto pervenire note giustificative, per il tramite della società di appartenenza, limitatamente ai giorni 4 e 8 maggio 2015 mentre nessuna giustificazione ha fatto pervenire in ordine alla sua mancata comparizione del giorno 25 maggio 2015.

A nulla vale quanto sostenuto dal deferito nella sua memoria depositata alla procura Federale atteso che la sua collaborazione con l'U.S.D. Atletico Gela è terminata in data 30 maggio 2015 ed i fatti in contestazione sono avvenuti in data anteriore al cessazione del rapporto collaborativo.

Peraltro le convocazioni fatte dal collaboratore della Procura Federale presso la sede della società risultano legittime in quanto conformi al dettato dell'art. 38 comma 8 lett. b) del C.G.S. né risulta provato l'ulteriore assunto difensivo che la società abbia omesso di dargliene comunicazione.

Alla responsabilità del sig. Emanuele Fraglica consegue la responsabilità oggettiva della società, a nulla valendo le argomentazioni addotte nelle memorie difensive prodotte. Nondimeno, ai fini dell'irrogazione della sanzione, si deve tenere conto, comunque, del fattivo comportamento della deferita.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento nei limiti di cui in deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

Infligge al sig. Emanuele Fraglica l'inibizione per mesi 1 (uno);

Infligge all'U.S.D. Atletico Gela l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 06/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SALVATORE FRISCIA (Presidente della A.S.D. CALCIO PER CALTAVUTURO)

A.S.D. CALCIO PER CALTAVUTURO

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 947/1017/pf14-15/AV/mf del 22 luglio 2015, il sig. Salvatore Friscia, Presidente della A.S.D. Calcio Per Caltavuturo, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D., che fa obbligo alle società di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che dovrà essere presente nelle gare ufficiali salvo casi di forza maggiore, avendo il predetto consentito la partecipazione della propria squadra, senza un allenatore regolarmente tesserato, alle gare Calcio per Caltavuturo/Bolognetta del 04/01/2015, Collesano/Calcio per Caltavuturo del 14/03/2015 e Castronovo/Calcio per Caltavuturo del 29/03/2015.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Calcio Per Caltavuturo per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al suo Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Salvatore Friscia;

ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Calcio Per Caltavuturo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle gare del Campionato regionale di 1^a categoria Calcio per Caltavuturo/Bolognetta del 04/01/2015, Collesano/Calcio per Caltavuturo del 14/03/2015 e Castronovo/Calcio per Caltavuturo del 29/03/2015, il sig. Salvatore Friscia si sottraeva all'obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali, consentendo la partecipazione della propria squadra alle suddette gare senza un allenatore regolarmente tesserato.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

dispone l'applicazione della inibizione per mesi due a carico del sig. Salvatore Friscia e dell'ammenda di € 350,00 a carico della A.S.D. Calcio Per Caltavuturo.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 10/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. D'AMICO NICOLA (Presidente della A.S.D. ACI S. ANTONIO – oggi A.S.D. ACIREALE)

A.S.D. ACI S. ANTONIO (oggi A.S.D. ACIREALE)

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 330/pf12-13/GS/reg del 29 luglio 2015, il sig. Nicola D'Amico, Presidente della A.S.D. Aci S. Antonio (oggi A.S.D. Acireale), per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. vigente (già art. 1 comma 1 C.G.S.), anche in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 61 delle N.O.I.F., per avere in occasione della gara Due Torri/Aci S. Antonio del 14/10/12, quale dirigente accompagnatore, sottoscritto la distinta ufficiale della Aci S. Antonio, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Vladimiro Caramel, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Aci S. Antonio (oggi A.S.D. Acireale) per la violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al proprio Presidente.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolorpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Nicola D'Amico;

ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Aci S. Antonio (oggi A.S.D. Acireale).

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione della gara del Campionato regionale di Eccellenza Due Torri/Aci S. Antonio del 14/10/2012, il sig. Vladimiro Caramel, allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 44.437) esercitava l'attività di allenatore per la A.S.D. Aci S. Antonio (oggi A.S.D. Acireale), così come si evince dalla distinta ufficiale di gara, sottoscritta dal sig. Nicola D'Amico quale dirigente accompagnatore.

Il predetto tecnico non risulta tuttavia tesserato per la predetta Società, all'epoca dello svolgimento della gara indicata.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

dispone l'applicazione della inibizione per mesi due a carico del sig. Nicola D'Amico e dell'ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Acireale (già A.S.D. Aci S. Antonio).

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 11/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. GIOVANNI FURNARO (dirigente della A.S.D. Chiaramonte)

Sig. PAOLO MERCORILLO (dirigente della A.S.D. Chiaramonte)

A.S.D. CHIARAMONTE

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 1130/pf12-13/GS/reg del 3 agosto 2015, i sigg. Paolo Mercorillo e Giovanni Furnaro, dirigenti accompagnatori ufficiali dell'A.S.D. Chiaramonte nelle gare del campionato regionale di 3^a categoria Modicanese/Chiaramonte del 24/03/2013 e New Scicli/Chiaramonte del 14/04/2013, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S. vigente (già art. 1 comma 1 C.G.S.), anche in riferimento agli artt. 38, comma 1 e 61 delle N.O.I.F., per avere rispettivamente sottoscritto le distinte ufficiali delle gare sopra indicate, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Giuseppe Tavolino, non regolarmente tesserato.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito la A.S.D. Chiaramonte per la violazione dell'art. 4 comma 2 del C.G.S., per quanto ascritto ai propri dirigenti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Paolo Mercorillo;

mesi due di inibizione a carico del sig. Giovanni Furnaro;

ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. Chiaramonte.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che appare documentale che in occasione delle gare del Campionato regionale di 3^a categoria Modicanese/Chiaramonte del 24/03/2013 e New Scicli/Chiaramonte del 14/04/2013, il sig. Giuseppe Tavolino, allenatore di base iscritto nei ruoli del settore tecnico (cod. 45.016) esercitava l'attività di allenatore per la A.S.D. Chiaramonte), così come si evince dalle distinte ufficiali di gara, rispettivamente sottoscritte dal sig. Paolo Mercorillo e dal sig. Giovanni Furnaro.

Il predetto tecnico non risultava tuttavia tesserato per la predetta Società, all'epoca dello svolgimento delle gare indicate, essendone stato respinto il tesseramento (cfr. nota prot. 7531 del 20/05/2013), che, come è noto, trova efficacia solo dopo essere stato validato dal Settore Tecnico, che all'uopo esercita la delega conferitagli dalla F.I.G.C.

In ragione delle superiori motivazioni devono trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti indicati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

dispone l'applicazione della inibizione per mesi uno ciascuno a carico dei sigg. Paolo Mercurillo e Giovanni Furnari e dell'ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Chiaramonte.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 12/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FRANCESCO PUCCIO (Collaboratore della Società A.S.D. ZT84 Capaci)

A.S.D. ZT84 Calcio

La Procura Federale, con nota 1674/448 pf14-15/AA/mg del 11/08/2015 ha deferito:

- 1) Il sig. Francesco Puccio, tesserato quale collaboratore dell'A.S.D. ZT84 Capaci, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 36 comma 6 delle N.O.I.F., per avere indebitamente richiesto al C.R. Sicilia la tessera personale di Dirigente della A.S.D. ZT 84 Capaci e partecipato in tale veste alle gare del Campionato di C2 di calcio a 5 nella s.s. 2014/2015 nonostante pienamente a conoscenza dell'esistenza a suo carico del provvedimento di radiazione dai ruoli della F.I.G.C. irrogatogli nel 2003.
- 2) La società A.S.D. ZT84 Capaci a titolo di responsabilità oggettiva, ex art.4 comma 2, del C.G.S. in relazione alla condotta violativa ascritta al summenzionato suo collaboratore.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, sono comparse ed hanno entrambe richiesto il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, il minimo della sanzione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del sig. Francesco Puccio, Collaboratore all'epoca dei fatti dell'A.S.D. ZT84 Capaci, dell'inibizione di mesi dodici; a carico dell'A.S.D. ZT84 Capaci dell'ammenda di € 1.200,00. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare risulta accertato, senza ombra di dubbio, che al sig. Francesco Puccio, nel corso della stagione sportiva 2000/2001, venne irrogata una inibizione fino al 2 dicembre 2005 con proposta di radiazione dai ruoli federali, giusto quanto pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale Sicilia n.20 del 6 dicembre 2000.

Quest'ultimo provvedimento (cioè la radiazione) risulta essere stato formalmente adottato in data 15 maggio 2003 e pubblicato sul C.U. della Federazione Italiana Giuoco Calcio n.166/A del 15 maggio 2003, con presunzione di conoscenza come da regolamento allora vigente.

Nonostante quanto sopra il sig. Francesco Puccio pur in presenza del provvedimento di radiazione a suo carico, in contrasto alla normativa federale che fa espresso divieto di tesseramento ai soggetti per i quali è stata dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (art. 36 comma 6 delle N.O.I.F.), ha richiesto, ottenendola, per la stagione sportiva 2014/2015 l'emissione di una tessera personale di dirigente.

Quest'ultimo, peraltro, nel corso della gara ZT84 Capaci/A.S.D. Sporting Alcamo ONLUS, valevole per il campionato di C2 di calcio a 5 disputatasi a Capaci in data 29/11/2014 veniva inserito nella distinta gara quale collaboratore al termine della quale assumeva un

comportamento gravemente minaccioso aggressivo e violento nei confronti del direttore di gara per la qual cosa veniva inibito, dal G.S. Territoriale, fino al 30 giugno 2015.

Alla responsabilità del sig. Francesco Puccio, consegue la responsabilità oggettiva della società.

Pertanto le richieste della Procura Federale devono trovare accoglimento nei limiti di cui in dispositivo, dovendosi tenere conto, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, dell'elemento soggettivo in capo al sig. Francesco Puccio che ha ritenuto, in buona fede, superato il provvedimento a suo carico attraverso l'erroneo rilascio della tessera da parte della F.I.G.C.

Anche per ciò che attiene la responsabilità oggettiva della società deve trovare applicazione il principio di buona fede atteso che il Presidente di detta società, pure avendo ammesso di essere a conoscenza dell'iniziale provvedimento disciplinare a carico del sig. Francesco Puccio, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'ulteriore provvedimento di preclusione a carico del sig. Francesco Puccio e che ha ritenuto, comunque, superato dal rilascio della tessera di dirigente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

visti gli artt. 1 bis commi 1, C.G.S. e 36 comma 6 delle N.O.I.F. e 19 comma 1 lett. h) C.G.S. infligge al sig. Francesco Puccio l'inibizione per mesi sei da scontarsi in caso di nuovo tesseramento ove questo venga concesso a seguito di uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 26 e 27 del C.G.S.;

visto l'art. 4 comma 2, e 18 comma 1 lett. b) C.G.S. applica all'A.S.D. ZT84 Capaci l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 15 settembre 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**